Nota Direzione Regionale Commercio Regione Piemonte Prot. 14184/17.1 del 12 ottobre 2005 Orari delle attività di commercio. D.C. R. 412-5585 del 16 febbraio 2005, deroghe per le località ad economia turistica. Criteri per l'individuazione.

Ai Signori Sindaci

dei COMUNI della REGIONE PIEMONTE

Ai Signori Presidenti

delle PROVINCE della REGIONE PIEMONTE

Al Direttore

di UNIONCAMERE PIEMONTE

Alle RAPPRESENTANZE REGIONALI delle Associazioni per il COMMERCIO e la COOPERAZIONE

Alle RAPPRESENTANZE REGIONALI delle Associazioni dei CONSUMATORI

Alle RAPPRESENTANZE REGIONALI delle Associazioni dei PRODUTTORI AGRICOLI

LORO SEDI

OGGETTO In data 16 febbraio 2005 il Consiglio regionale ha adottato, in attuazione dell'art. 12 del d.lgs. 114/1998 e dell'art. 9 della legge regionale 28/1999, la deliberazione n. 412-5585, avente ad oggetto i criteri per l'individuazione delle località turistiche ai fini degli orari delle attività commerciali (cfr. B. U. R. n. 8 del 2005).

A norma dei citati articoli di legge, infatti, nelle località a tale fine individuate come turistiche sulla base dei criteri regionali, è data agli esercenti, nel rispetto di alcune condizioni, la possibilità di determinare liberamente l'orario di apertura e chiusura dell'attività.

La deliberazione regionale, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà, non individua direttamente le località turistiche facendone apposito elenco, ma ne indica soltanto le tipologie ed i relativi criteri e modalità per il successivo riconoscimento ad opera dei Comuni o delle Province, a seconda della tipologia, e per la concreta applicazione delle deroghe.

Le tipologie di Comuni aventi le caratteristiche per una possibile deroga al regime generale di orari dei negozi, individuate dalla deliberazione regionale, sono le seguenti:

1. Comuni o parti di Comuni a prevalente economia turistica o nei quali, comunque, il movimento turistico costituisce elemento di rilevante apporto all'economia della località;

- 2. Comuni montani o zone montane di Comuni;
- 3. Città d'arte:
- 4. altri Comuni o singole zone di Comuni caratterizzati dalla presenza di attrattive termali, naturalistico ambientali, storico culturali, sportive, artigianali, enogastronomiche, religiose, in cui il movimento turistico, anche solo giornaliero, costituisce un elemento di significativo apporto all'animazione o all'economia della località;
- Comuni o parti di essi, interessati da un rilevante afflusso di turisti in occasione di manifestazioni permanenti o episodiche, connotate da capacità di attrazione extracomunale.

Soltanto la tipologia delle città d'arte rappresenta una novità, essendo le altre tipologie, con qualche aggiustamento, un dato ormai consolidato ed ampiamente collaudato della nostra esperienza regionale.

Va precisato che l'applicazione delle deroghe é riferita, per tutte le tipologie, all'arco temporale di maggior afflusso turistico (cfr. art. 2). La dizione "arco temporale di maggior afflusso turistico " é tale da lasciare la massima autonomia ai Comuni o alle Province, nel rispetto dei loro ruoli, nell'individuazione del/i periodo/i interessati.

L'individuazione dell'arco temporale di maggiore afflusso, nel quale soltanto è consentita l'applicazione della deroga, è determinato nel rispetto del principio della partecipazione ai processi decisionali delle componenti socio economiche interessate.

In particolare si rammenta che in nessun caso, al fine della libera determinazione degli orari da parte degli esercenti, è sufficiente che il Comune si riconosca in una delle tipologie astrattamente previste dalla normativa regionale, occorrendo invece in proposito la determinazione del periodo di maggiore afflusso, da concordare con le parti interessate.

Qualora le disposizioni specifiche riferite ad ogni singola tipologia non facciano espresso richiamo a tali modalità procedimentali, soccorrono in proposito le disposizioni generali di cui all'art. 8 sulle quali si richiama particolare attenzione.

In particolare, infatti, il comma 2 del predetto art. 8 dispone "Nel corso dei procedimenti di riconoscimento di località ad economia turistica e di individuazione dell'arco temporale di maggiore afflusso, Comuni e Province garantiscono la partecipazione delle componenti socio economiche interessate".

Un altro principio generale, desumibile in via di interpretazione sistematica dal complesso della deliberazione, è quello per cui, per tutte le tipologie di località ad economia turistica ai fini degli orari delle attività commerciali, le deroghe possono essere riferite sia all'intero ambito comunale che ad ambiti più ristretti del



medesimo. In proposito nella deliberazione sono utilizzate dizioni quali "parti di comune o di territorio" (cfr. artt. 3, 6 e 7), "zone di comuni" (cfr. art. 4), "ambiti territoriali" (cfr. art. 5).

Le tipologie di località ad economia turistica sono pertanto le seguenti:

1. Comuni o parti di comuni a prevalente economia turistica o nei quali, comunque, il movimento turistico costituisce elemento di rilevante apporto all'economia della località.

L'individuazione della tipologia è effettuata dall' **art. 3** mediante rinvio alla normativa attuativa della legge regionale in materia di turismo, legge 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte). Attualmente la normativa attuativa di riferimento è contenuta nella deliberazione della Giunta regionale n. 9 – 9082 del 16 aprile 2003.

#### Procedimento per il riconoscimento.

**E' lo stesso Comune** interessato a rilevare il proprio *status* giuridico di località riconosciuta turistica a norma della legislazione in materia di turismo e a dichiararlo con atto formale.

Preliminarmente alla libera determinazione degli orari è necessario anche, come già evidenziato sopra, che il Comune determini con idonea procedura partecipativa, l'arco temporale di maggior afflusso e gli ambiti territoriali di riferimento.

# Ruolo della Provincia

#### La Provincia:

- redige, a seguito di comunicazione dei Comuni interessati, l'elenco dei Comuni o loro località aventi le caratteristiche di turisticità richieste, con indicazione dei relativi archi temporali di maggiore afflusso turistico;
- ne cura la massima pubblicizzazione;
- invia annualmente copia dell'elenco aggiornato all'Osservatorio regionale del Commercio.

## 2. Comuni montani o zone montane di comuni

E' tradizione nella nostra realtà regionale, caratterizzata dalla presenza di vasta parte di territorio montano, che nei Comuni o loro parti che presentino tale caratteristica, sia consentito un regime particolare degli orari del commercio.

La deliberazione regionale individua (cfr. **art. 4**) come turistici i Comuni montani rientranti nelle Comunità montane, come individuate all'art. 3 del DDL n. 375 di modifica della legge regionale 2 luglio 1999 "Testo unico delle leggi sulla montagna".

#### Procedimento per il riconoscimento

Anche per questa tipologia è previsto un **procedimento in sede comunale,** concernente l'emanazione di apposito atto di individuazione dell'arco temporale di maggior afflusso turistico e degli ambiti territoriali di riferimento, durante il quale consentire la libera determinazione degli orari

da parte degli esercenti e degli ambiti di territorio interessati.

Pur se non enunciato espressamente, anche per questo caso, similmente a quanto previsto per la tipologia ex art. 3, è da ritenere che l'atto di determinazione dell'arco temporale di maggiore afflusso turistico debba essere adottato previa procedura partecipativa. Come già evidenziato la partecipazione delle componenti socio economiche ai processi decisionali è principio generale, enunciato appunto, in via generale, all'art. 8, c. 2.

#### Ruolo della Provincia

La Provincia:

- redige, a seguito di comunicazione dei Comuni interessati, l'elenco dei Comuni o loro località aventi le caratteristiche di turisticità richieste, con indicazione dei relativi archi temporali di maggiore afflusso turistico;
- ne cura la massima pubblicizzazione;
- invia annualmente copia dell'elenco aggiornato all' Osservatorio regionale del Commercio.

# 3. Città d'arte o ambiti territoriali a rilevanza artistica

Questa tipologia di località rappresenta una novità del d.lgs. 114/98. La deliberazione regionale (cfr. art. 5) consente di considerare come città d'arte o, quantomeno ambiti comunali di rilevanza artistica, le località che possiedano almeno tre delle seguenti caratteristiche:

- presenza di immobili o aree soggette a vincolo di tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e de paesaggio) e presenza di beni culturali ambientali, come individuati dall'art. 24, c. 1 e 2 della L.R. 56/1977;
- esistenza di provvedimenti di riconoscimento da parte di istituzioni internazionali, nazionali, regionali o provinciali;
- operatività nei giorni festivi di enti o strutture museali, artistici e culturali, di edifici di culto o religiosi, atti ad attirare rilevante afflusso di visitatori;
- menzione del Comune o della località in guide turistiche a diffusione nazionale o internazionale, come centro di interesse storico culturale.

#### Procedimento per il riconoscimento

E' previsto che i Comuni interessati presentino istanza alla Provincia di appartenenza, corredata da idonea documentazione relativa al possesso degli indicatori previsti, con l'indicazione degli ambiti territoriali di riferimento e dei periodi di maggiore afflusso turistico.

#### Ruolo della Provincia

La Provincia:

 valuta e definisce l'istanza di riconoscimento, definendo inoltre gli ambiti territoriali ed il/i relativo/i arco/hi temporale/i di maggiore afflusso turistico;

- redige apposito elenco dei Comuni aventi tale caratteristica di turisticità, curandone la massima pubblicizzazione;
- trasmette annualmente copia dell'elenco aggiornato all' Osservatorio regionale del Commercio.

Come già evidenziato, anche in questo caso la partecipazione delle componenti socio economiche ai processi decisionali sia in sede comunale che in sede provinciale, è da salvaguardare in quanto principio generale, enunciato appunto, in via generale, all'art. 8, c. 2.

#### 4. Comuni altri

Si tratta di una figura giuridica già collaudata nella realtà regionale.

E' ipotesi residuale che consente (cfr. art. 6) a località non comprese nelle tipologie precedenti, di poter comunque, se in possesso di attrattive di vario genere (termale, naturalistico ambientale, storico culturale, sportivo, artigianale, enogastronomico, religioso o legato al ricorrere di eventi rilevanti), fruire del riconoscimento di località ad economia turistica, ai limitati effetti degli orari del commercio, purché:

- il comune interessato sia dotato di piano di coordinamento degli orari ai sensi della L.R. 52/95, in ossequio ad uno dei principi fissati, in materia di orari, dalla L.R. 28/99 (cfr. art. 8 c. 1 lett. a);
- le attrattive siano tali da produrre movimento turistico, anche solo giornaliero e da rappresentare elemento di significativo apporto all'economia locale;
- il riconoscimento di località ad economia turistica corrisponda ad un interesse generale della Comunità locale.

# Procedimento per il riconoscimento

E' previsto che i Comuni interessati presentino istanza alla Provincia, corredata da una relazione illustrativa comprovante le caratteristiche di presupposto, con l'indicazione degli ambiti territoriali di riferimento e del/i relativo/i arco/hi temporale/i di maggiore afflusso turistico e dando atto dell'avvenuto confronto con le componenti socio economiche interessate.

### Ruolo della Provincia

La Provincia:

- valuta e definisce l'istanza, definendo gli ambiti territoriali ed il/i relativo/i arco/hi temporale/i di maggiore afflusso turistico;
- redige apposito elenco dei Comuni, curandone la massima pubblicizzazione;
- trasmette annualmente copia dell'elenco aggiornato all' Osservatorio regionale del Commercio.

Anche al livello provinciale deve essere garantito il rispetto del principio della partecipazione delle componenti socio economiche ai processi decisionali.

#### 5. Manifestazioni extracomunali

Come già previsto in passato, in ogni Comune della Regione, può applicarsi la deroga in materia di orari del commercio in occasione di manifestazioni che presentino le seguenti caratteristiche:

- capacità di attrazione a livello extracomunale;
- capacità di indurre un rilevante afflusso di visitatori:
- siano tali da corrispondere all'interesse di vaste e diversificate fasce e componenti di utenza.

## Procedimento per il riconoscimento

La competenza a consentire l'applicazione della deroga, limitatamente ai giorni di svolgimento della manifestazione di presupposto, e per gli ambiti territorioriali interessati, è del **Comune** che adotta, in merito, apposito atto assunto nel rispetto delle norme sulla partecipazione.

#### Disposizioni generali

Una serie di norme di carattere generale (cfr. art. 8), sulle quali si richiama l'attenzione degli Enti Locali interessati, tende a garantire il rispetto dei principi della legge 241/90 in materia di semplificazione e trasparenza nei procedimenti amministrativi.

In particolare è previsto un termine acceleratorio di novanta giorni dall'entrata in vigore della deliberazione regionale affinché Comuni e Province adottino, ciascuno per la sua parte di competenza, le norme di procedimento per l'attuazione della presente normativa. Si tratta in questo caso di termine ordinatorio in quanto allo scadere del medesimo non è collegata alcuna conseguenza sul piano giuridico (del tipo silenzio assenso).

Il termine dei novanta giorni é invece perentorio nelle ipotesi in cui lo stesso sia riferito ai procedimenti attivati, ai sensi degli artt. 5 e 6 della deliberazione regionale. Infatti in questi casi al decorso del termine senza che sia comunicato dalla provincia competente il diniego, l'istanza è da ritenersi accolta.

# Inoltre viene sancito l'obbligo di garantire, nel corso dei procedimenti:

- il confronto con le componenti socio economiche interessate:
- il coordinamento con Enti pubblici ed organismi di varia natura esponenziali di interessi locali;
- l'utilizzo dei moduli procedimentali di semplificazione, quali la conferenza dei servizi.

Una questione di particolare rilievo, data la sua portata in riferimento alle problematiche legate al fenomeno della **concorrenza**, attiene ai possibili effetti distorsivi indotti da un regime di liberalizzazione degli orari dell'attività di commercio. A tale proposito, in particolare, ai sensi del c. 3 dell'art. 8, le Amministrazioni interessate debbono porre particolare attenzione al rispetto dei turni di riposo delle categorie lavoratrici, con



particolare riferimento alle giornate del 25 aprile e del 1° maggio.

#### Disposizioni transitorie

Si è reso necessario fissare alcune norme transitorie che chiarissero la sorte dei Comuni o loro località, già riconosciute turistiche agli effetti degli orari del commercio secondo la previgente normativa regionale, alla data di entrata in vigore del nuovo atto regionale. In proposito è confermato lo stato giuridico già sancito ai sensi della previgente normativa e per gli archi temporali già definiti, fino ad eventuale, diversa, definizione, ad iniziativa degli stessi enti locali, ai sensi della nuova normativa.

Un'ultima precisazione va infine effettuata in relazione alla portata della deroga agli orari delle attività commerciali consentita nelle località come sopra individuate (cfr. art. 2).

Ai sensi dell'art. 12, c. 1 del d.lgs. 114/1998 "Nei comuni ad economia prevalentemente turistica, nelle città d'arte e nelle zone del territorio dei medesimi, gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e chiusura e possono derogare dall'obbligo di cui all' art. 11, c.4".

Detta disposizione va intesa nel senso che tutte le limitazioni poste dalla normativa all'apertura dei negozi (limiti giornalieri, festivi ed infrasettimanali) possono essere derogate dall'esercente. Resta salvo, evidentemente, il potere del comune di porre limitazioni all'apertura per motivi di tutela di interessi pubblici primari, quali la sicurezza o l'igiene.

Il Direttore regionale MARCO CAVALETTO

Visto:

il Dirigente del Settore Arch. Patrizia Vernoni

note

Id.1.350